

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ASD NEAPOLIS R.FEM. T. CAMPANIA FELIX IN DATA 4 MAGGIO 2026

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 4 maggio 2026 dal Presidente della società ASD Neapolis R.Fem.T. Campania Felix, in relazione a due episodi fallosi asseritamente commessi e non rilevati dall'arbitro in occasione della gara di Coppa Conference Femminile, svoltasi domenica 3 maggio tra la stessa ASD Neapolis R.Fem.T. Campania Felix (in seguito anche solo Neapolis) e la Roma Women Rugby SSD SRL (in seguito Roma Women).

La società Neapolis ha lamentato il verificarsi di due fatti violenti commessi dalla giocatrice della Roma Women n. 8 Sig.ra Laura Maccarone (tess. 455735), ed esattamente uno ai danni della giocatrice n. 14 Sig.ra Enrica Avolio (tess. 514895) durante la pulizia di una ruck al 10° minuto del primo tempo con conseguente infortunio della giocatrice della Neapolis alla caviglia sinistra, ed un secondo episodio ai danni della giocatrice n. 5 Sig.ra Sara Simonetti (tess. 359040) occorso nei minuti di recupero del primo tempo sempre durante una ruck con la conseguenza dell'infortunio dell'atleta della società Neapolis fatta poi uscire dal terreno di gioco in barella. A detta della società ricorrente, che allega anche documentazione medica, entrambi gli episodi non sarebbero stati né rilevati né sanzionati dall'arbitro dell'incontro.

Concessi i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia inviava, in data 5 maggio 2026, l'istanza e gli allegati a mezzo PEC alla società Roma Women, nonché la fissazione dell'udienza per il giorno 14 maggio 2026 ad entrambe le affiliate.

Il Roma Women, a firma dell'Avv. Massimiliano Scaringella, provvedeva al deposito di una memoria nel termine indicato nell'ordinanza di avvio del procedimento ex art. 59 del Regolamento di Giustizia.

Alla luce degli atti acquisiti il procedimento è da ritenersi sufficientemente istruito ed il Giudice Sportivo Nazionale lo ritiene non ammissibile, per i seguenti motivi.

Anzitutto, preliminarmente, si evidenzia l'inammissibilità della difesa della società Roma Women presentata dall'Avv. Massimiliano Scaringella per l'assenza di delega agli atti da parte del presidente della società. Ed invero, alla memoria difensiva inviata è stata allegata una delega specifica per un "*ricorso per decreto ingiuntivo e successiva fase esecutiva*" con tutta evidenza non relativa a questo procedimento. La delega così resa non è valida ed è inefficace rendendo così inammissibile la memoria della Roma Women.

Questo Giudice Nazionale ribadisce che il referto arbitrale deve considerarsi prova privilegiata non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di quelle circostanze, e le ipotesi tassative, che possano permettere di utilizzare la prova televisiva indicate all'art. 41 del Regolamento di Giustizia per una diversa valutazione dei fatti accaduti.

Quanto al **primo episodio**, è stato contattato l'arbitro dell'incontro, la Sig.ra Maria Giovanna Pacifico, la quale ha potuto precisare di avere visto l'episodio occorso al minuto 10° del primo tempo, e di avere valutato l'intervento di "*pulizia dell'avversario*" posto in essere dalla giocatrice della Roma Women Sig.ra Laura Maccarone falloso e di avere assegnato un calcio di punizione in favore della società Neapolis. Nello specifico, comunque, non si ritiene che il fatto descritto dal direttore di gara e la lesione riportata dalla giocatrice Sig.ra Avolio (trauma distorsivo caviglia sx con 10 giorni di prognosi) possa giustificare l'utilizzo della prova video in base alla lettera b) del citato art. 41 del Regolamento di Giustizia atteso che il fatto non ha causato (fortunatamente) lesioni "gravi o gravissime" (le quali si hanno in caso di almeno 40 giorni di prognosi ex art. 583 c.p.).

Quanto al **secondo episodio** lamentato, l'arbitro dell'incontro ha potuto precisare di avere visto l'episodio occorso alla fine del primo tempo vicino alle tribune all'altezza dell'incrocio tra la linea di metà campo e quella dei 15 mt, e di avere valutato l'infortunio della giocatrice n. 5 della società Neapolis, Sig.ra Sara Simonetti, del tutto fortuito. Ed invero, il fatto descritto dal direttore di gara, precisa come la suddetta giocatrice della Neapolis veniva bloccata da un'avversaria e poi, con la spinta della sua compagna di squadra (la giocatrice n. 7), cadeva a terra. In quel momento, la giocatrice n. 8 della società Roman Women interveniva nella ruck legandosi all'avversaria n. 7 che però cadeva anche lei a terra così causando la perdita dell'equilibrio della n. 8 della società Roma Women che a sua volta cadeva sulla giocatrice n. 5 della Neapolis anche a causa della posizione della stessa giocatrice n. 5 (poi risultata infortunata) che era sdraiata con le gambe di trasverso verso il campo avversario.

Non si ravvedono quindi i presupposti indicati dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia per potere visionare i video allegati dalla società istante.

P.Q.M.

Il **Giudice Sportivo**, vista l'assenza dei presupposti per l'utilizzazione della prova video, non ritiene di potere accogliere l'istanza presentata dalla società ASD Neapolis R.Fem.T. Campania Felix avendo accertato che gli episodi lamentati sono stati oggetto di valutazione in campo da parte dell'arbitro dell'incontro.

Stante il rigetto dell'istanza si dispone che venga trattenuto il contributo per accesso alla Giustizia versato dalla società istante Neapolis.

Roma, 14 maggio 2026

(Avv. Francesco Grillo)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Francesco Grillo)**